

## Allegato E

### SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO

#### BECOME ME 4.4.11.1.a – CUP : F41J24000150006

Patto di accreditamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per l'attivazione di Progetti di Tirocini di inclusione sociale (tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione)

TRA IL COMUNE DI MESSINA

con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato da  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_,

E AGENZIA PER IL LAVORO

avente denominazione \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, C.F./P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta negli elenchi  
della regione Sicilia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,  
rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_.

Premesso

- con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9773 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027", cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- il Comune di Messina è stato individuato quale Organismo Intermedio del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 ai sensi dell'Atto di Delega sottoscritto con l'Autorità di Gestione in data 15 giugno 2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 639 del 16 settembre 2025 è stato approvato il Piano Operativo – Versione 4 – del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027;

- nell'ambito della Priorità 4 "Inclusione e Innovazione Sociale" è finanziata l'Operazione ME4.4.11.1.a "BeCome", CUP F41J24000150006, finalizzata alla realizzazione di percorsi integrati di inclusione sociale e lavorativa rivolti a persone e nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale, economica e abitativa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 11883 del 22 dicembre 2025 l'Operazione è stata ammessa a finanziamento per l'importo complessivo di euro 1.400.000,00;
- il progetto prevede interventi integrati di presa in carico sociale, orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, attivazione e gestione di tirocini di inclusione sociale, percorsi di formazione professionale, tutoraggio individuale e ulteriori misure finalizzate al rafforzamento dell'autonomia personale e dell'inclusione lavorativa;
- tutti gli interventi sono realizzati nell'ambito dei Piani Assistenziali Individualizzati (PAI), predisposti dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Messina, che individua i beneficiari, definisce gli obiettivi del percorso e ne monitora l'attuazione;
- ai fini dell'attuazione dell'intervento, il Comune di Messina ha approvato un apposito Avviso Pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco aperto di Agenzie per il Lavoro accreditate presso la Regione Siciliana, in possesso altresì dell'accreditamento quale Ente di Formazione ovvero abilitate ad operare mediante enti formativi accreditati secondo la normativa regionale vigente;
- l'accreditamento costituisce esclusivamente il riconoscimento dell'idoneità del soggetto a concorrere all'attuazione del progetto e non comporta alcun affidamento automatico di attività né alcun diritto all'assegnazione di beneficiari;
- con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Agenzia per il Lavoro \_\_\_\_\_ è stata ammessa nell'elenco dei soggetti accreditati;
- il presente Patto disciplina i rapporti tra il Comune e l'Agenzia esclusivamente con riferimento alle modalità di svolgimento delle attività autorizzate nell'ambito del progetto BeCome, nel rispetto del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, della normativa europea, nazionale e regionale applicabile e delle disposizioni operative impartite dall'Organismo Intermedio;
- il presente Patto costituisce accordo amministrativo disciplinante il sistema di accreditamento e non configura contratto di appalto di servizi, concessione di servizi né affidamento di incarichi continuativi, permanendo in capo al Comune ogni potere programmatico, organizzativo e decisionale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità del Patto di Accreditamento**

1. Il presente Patto disciplina i rapporti tra il Comune di Messina e l'Agenzia per il Lavoro (di seguito "APL"), inserita nell'elenco dei soggetti accreditati, ai fini della realizzazione delle attività previste dal Progetto ME4.4.11.1.a "BeCome".

2. Il Patto disciplina esclusivamente le condizioni organizzative, amministrative, tecniche ed economiche alle quali l'APL può essere incaricata dell'attuazione dei singoli interventi autorizzati dal Comune nell'ambito dei Piani Assistenziali Individualizzati (PAI).
3. L'accreditamento non attribuisce alcun diritto all'affidamento di attività né costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione dei percorsi.
4. Costituiscono attività potenzialmente affidabili:
  - a) orientamento specialistico;
  - b) bilancio delle competenze;
  - c) accompagnamento al lavoro;
  - d) scouting delle opportunità occupazionali;
  - e) individuazione dei soggetti ospitanti;
  - f) progettazione, attivazione e gestione dei tirocini di inclusione sociale;
  - g) progettazione ed erogazione di attività formative;
  - h) tutoraggio individuale;
  - i) monitoraggio dei percorsi;
  - j) supporto al conseguimento di qualificazioni professionali, abilitazioni, patente di guida o patente nautica ove previste dal PAI;
  - k) rendicontazione delle attività autorizzate.
5. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto:
  - del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027;
  - del SI.GE.CO. e del Manuale delle Procedure;
  - della normativa europea, nazionale e regionale;
  - dell'Avviso pubblico;
  - del presente Patto;
  - delle disposizioni operative impartite dal Comune.
6. Il presente Patto non costituisce affidamento di servizi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e non determina rapporti giuridici diretti tra il Comune ed i soggetti ospitanti ovvero con eventuali enti formativi incaricati dall'APL nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

## **Art. 2 - Natura dell'accreditamento**

1. L'accreditamento costituisce esclusivamente il riconoscimento dell'idoneità tecnica, organizzativa e professionale dell'APL allo svolgimento delle attività previste dal progetto.
2. L'iscrizione nell'elenco:

- a) non comporta affidamenti automatici;
  - b) non determina alcun diritto soggettivo;
  - c) non garantisce l'assegnazione di un numero minimo di beneficiari;
  - d) non comporta vincoli di esclusiva.
3. L'attivazione dei singoli percorsi avviene esclusivamente mediante formale autorizzazione del Comune.
  4. Il Comune conserva integralmente:
    - la presa in carico sociale;
    - la valutazione multidimensionale;
    - la predisposizione del PAI;
    - la scelta dell'APL;
    - il controllo tecnico ed amministrativo;
    - la validazione delle attività;
    - l'autorizzazione ai pagamenti.
  5. L'APL opera esclusivamente nell'ambito delle attività formalmente autorizzate.
  6. Ogni attività svolta in assenza di autorizzazione preventiva resta integralmente a carico dell'APL e non potrà essere riconosciuta né economicamente né ai fini della rendicontazione.

### **Art. 3 - Durata del Patto**

1. Il presente Patto acquista efficacia dalla data della sottoscrizione.
2. Il Patto mantiene efficacia sino alla conclusione del progetto BeCome Me 4.4.11.1.a e comunque non oltre il termine di ammissibilità della spesa fissato dal Programma, salvo proroghe formalmente autorizzate dall'Autorità competente.
3. L'APL è tenuta a mantenere continuativamente tutti i requisiti richiesti dall'Avviso.
4. La perdita dei requisiti costituisce causa di sospensione o revoca dell'accreditamento.
5. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento verifiche sul permanere dei requisiti.

### **Art. 4 - Obblighi generali dell'APL**

1. L'APL garantisce il corretto svolgimento delle attività autorizzate secondo principi di efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza e buon andamento.
2. L'APL si impegna in particolare a:
  - a) collaborare con il RUP, il Servizio Sociale Professionale ed il personale comunale;
  - b) impiegare personale qualificato;

- c) rispettare integralmente i PAI;
  - d) assicurare la continuità delle attività;
  - e) rispettare la disciplina regionale dei tirocini;
  - f) garantire il tutoraggio costante;
  - g) rispettare la normativa sulla sicurezza;
  - h) osservare gli obblighi in materia di tracciabilità, trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi;
  - i) utilizzare esclusivamente soggetti formativi accreditati ove consentito;
  - l) conservare tutta la documentazione progettuale.
3. L'APL risponde direttamente dell'operato del proprio personale, dei collaboratori e degli eventuali soggetti terzi dei quali si avvalga.
  4. Rimane in capo all'APL ogni responsabilità civile, amministrativa, contabile e penale derivante dalla gestione delle attività.

#### **Art. 5 - Attivazione degli interventi e presa in carico**

1. L'attivazione dei singoli percorsi avviene esclusivamente mediante trasmissione del PAI e della relativa autorizzazione del Comune.
2. Il Comune mantiene competenza esclusiva in ordine:
  - a) all'individuazione dei beneficiari;
  - b) alla valutazione multidimensionale;
  - c) alla predisposizione del PAI;
  - d) all'autorizzazione delle attività;
  - e) alla verifica finale dei risultati.
3. Ricevuta l'autorizzazione, l'APL provvede:
  - a) alla convocazione del beneficiario;
  - b) al colloquio specialistico;
  - c) al bilancio delle competenze;
  - d) alla definizione operativa del percorso;
  - e) all'individuazione del soggetto ospitante;
  - f) all'eventuale individuazione dell'ente formativo;
  - g) alla predisposizione della documentazione amministrativa.
4. Ogni intervento deve essere coerente con gli obiettivi del PAI.

5. Qualsiasi modifica sostanziale del percorso necessita della preventiva autorizzazione del Comune.
6. L'APL non può assumere obbligazioni economiche né avviare attività non preventivamente autorizzate.
7. Tutte le attività devono essere integralmente tracciate nei sistemi di monitoraggio previsti dal Programma.

#### **Art. 6 - Orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro e formazione**

1. Per ciascun beneficiario assegnato il Comune autorizza un percorso personalizzato di orientamento e accompagnamento al lavoro, attuato dall'APL in conformità al PAI.
2. Le attività comprendono almeno:
  - a) colloquio individuale;
  - b) analisi delle competenze;
  - c) bilancio delle competenze;
  - d) aggiornamento del curriculum vitae;
  - e) definizione del progetto professionale;
  - f) ricerca attiva del lavoro;
  - g) accompagnamento all'inserimento lavorativo.
3. L'APL individua, d'intesa con il Servizio Sociale del Comune e con il RUP, il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi del PAI.
4. Qualora previsto dal progetto individuale, l'APL cura altresì l'organizzazione delle attività finalizzate al conseguimento di qualifiche professionali, certificazioni di competenze, abilitazioni della patente di guida o della patente nautica, avvalendosi esclusivamente di enti, autoscuole o scuole nautiche regolarmente autorizzati e accreditati ai sensi della normativa vigente.
5. L'eventuale ricorso a soggetti terzi per l'erogazione delle attività formative non determina alcun rapporto giuridico tra questi e il Comune di Messina, permanendo in capo all'APL ogni responsabilità organizzativa, amministrativa, contabile e di rendicontazione.
6. Tutte le attività formative devono concludersi con il rilascio delle attestazioni, qualificazioni o certificazioni previste dalla normativa regionale e devono essere integralmente documentate ai fini del monitoraggio e della rendicontazione.

#### **Art. 7 – Attivazione e gestione dei tirocini di inclusione sociale**

1. I tirocini di inclusione sociale costituiscono misure di politica attiva finalizzate all'inclusione sociale, all'acquisizione di competenze professionali, al rafforzamento dell'autonomia personale e all'inserimento o reinserimento lavorativo dei beneficiari individuati dal Comune di Messina nell'ambito del Progetto "BeCome", nel rispetto dell'Accordo tra

Governo, Regioni e Province Autonome del 22 gennaio 2015, dell'Accordo del 25 maggio 2017, della normativa della Regione Siciliana e delle disposizioni vigenti in materia.

2. L'attivazione del tirocinio avviene esclusivamente previa autorizzazione del Comune e nel rispetto del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), che ne individua finalità, obiettivi e coerenza con il percorso di inclusione della persona.
3. L'APL provvede, in particolare:
  - a) alla ricerca e individuazione dei soggetti ospitanti;
  - b) alla verifica preventiva del possesso, da parte dei soggetti ospitanti, dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
  - c) alla predisposizione della convenzione di tirocinio e del progetto formativo individuale;
  - d) alla designazione del tutor dell'APL e all'acquisizione della nomina del tutor del soggetto ospitante;
  - e) agli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa regionale, comprese le comunicazioni obbligatorie ove dovute.
4. Il progetto formativo individuale deve essere coerente con il PAI e contenere almeno:
  - gli obiettivi formativi;
  - le competenze da acquisire;
  - le attività da svolgere;
  - la durata del tirocinio;
  - le modalità di tutoraggio;
  - i criteri di verifica finale.
5. L'APL assicura il monitoraggio costante del tirocinio mediante incontri periodici con il beneficiario e con il soggetto ospitante, visite presso la sede di svolgimento, verifica delle presenze e predisposizione di relazioni sullo stato di avanzamento del percorso.
6. Eventuali sospensioni, interruzioni, proroghe o modifiche del tirocinio o del corso di formazione devono essere tempestivamente comunicate al Comune e possono essere disposte esclusivamente previa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto, fatti salvi i casi di urgenza debitamente motivati.
7. L'APL trasmette trimestralmente al Comune la documentazione attestante le presenze del beneficiario e ogni elemento necessario ai fini dell'eventuale liquidazione dell'indennità di partecipazione prevista dal progetto.
8. Il tirocinio di inclusione sociale non costituisce rapporto di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato e non può essere utilizzato dal soggetto ospitante per sopperire a esigenze produttive, organizzative o sostitutive di personale.

9. L'APL risponde della corretta gestione amministrativa del tirocinio e della conformità dello stesso alla normativa vigente, restando impregiudicate le responsabilità proprie del soggetto ospitante.

#### **Art. 8 – Tutoraggio, monitoraggio e accompagnamento individuale**

1. Per ciascun beneficiario l'APL individua un tutor in possesso di adeguata qualificazione professionale e di comprovata esperienza nelle politiche attive del lavoro o nell'inclusione sociale.
2. Il tutor costituisce il referente operativo del percorso individuale e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
  - a) accompagna il beneficiario durante tutte le fasi del percorso;
  - b) mantiene il raccordo costante con il Servizio Sociale Professionale e con il Responsabile Unico del Progetto;
  - c) verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAI;
  - d) supporta la risoluzione delle criticità eventualmente emerse;
  - e) coordina i rapporti con il soggetto ospitante e con gli eventuali enti formativi coinvolti;
  - f) redige relazioni periodiche sull'andamento del percorso.
3. L'APL garantisce un sistema continuo di monitoraggio qualitativo, procedurale e fisico degli interventi, finalizzato a verificare:
  - a) la regolare partecipazione del beneficiario;
  - b) il raggiungimento degli obiettivi del PAI;
  - c) l'efficacia degli interventi;
  - d) la qualità delle attività svolte;
  - e) gli eventuali esiti occupazionali successivi alla conclusione del percorso.
4. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento report, dati statistici, informazioni e documentazione utile al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'Operazione finanziata.
5. L'APL partecipa alle riunioni di coordinamento, agli incontri tecnici e alle attività di monitoraggio organizzate dal Comune, dall'Organismo Intermedio o dall'Autorità di Gestione.

#### **Art. 9 – Obblighi amministrativi, documentali e di rendicontazione**

1. L'APL è responsabile della corretta gestione amministrativa, tecnica e contabile delle attività autorizzate ed è tenuta ad osservare le disposizioni contenute nella normativa europea, nazionale e regionale applicabile, nel Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), nel Manuale delle Procedure del Programma Nazionale Metro Plus e nelle istruzioni operative impartite dal Comune.



2. Per ciascun beneficiario l'APL costituisce e aggiorna il fascicolo amministrativo contenente tutta la documentazione relativa al percorso individuale.
3. Ai fini della rendicontazione l'APL trasmette al Comune, secondo le modalità e le scadenze stabilite, almeno:
  - a) registri delle attività;
  - b) registri delle presenze;
  - c) relazioni tecniche;
  - d) report di monitoraggio;
  - e) documentazione dei tirocini;
  - f) documentazione delle attività formative;
  - g) giustificativi delle spese sostenute;
  - h) ogni ulteriore documento richiesto ai fini dei controlli.
4. Tutta la documentazione deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ovvero quella approvata dall'Autorità di Gestione.
5. L'APL garantisce la completa tracciabilità amministrativa e finanziaria delle attività realizzate.
6. La presentazione della rendicontazione non determina automaticamente il riconoscimento della spesa, che resta subordinato alla verifica di ammissibilità, regolarità e conformità da parte del Comune e degli organismi competenti.
7. L'APL risponde della veridicità delle dichiarazioni rese e della regolarità della documentazione prodotta.

#### **Art. 10 – Verifiche, controlli e vigilanza**

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione del presente Patto mediante verifiche amministrative, tecniche, contabili ed ispettive, anche a campione.
2. I controlli possono essere effettuati dal Comune, dall'Autorità di Gestione, dall'Autorità di Audit, dagli organismi nazionali ed europei competenti, dalla Corte dei Conti, dalla Guardia di Finanza, dall'ANAC e da ogni altro soggetto legittimato.
3. L'APL assicura la massima collaborazione durante le attività di verifica, consentendo l'accesso ai locali, alla documentazione, ai sistemi informativi ed ai fascicoli progettuali.
4. Il Comune può effettuare:
  - a) controlli amministrativi sulla documentazione;
  - b) verifiche in loco;
  - c) controlli sulla qualità delle attività;
  - d) verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento;

- e) controlli di primo livello previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma.
- 5. Qualora emergano irregolarità o carenze documentali, il Comune assegna un termine per la presentazione di osservazioni o per la regolarizzazione, fatti salvi i casi di particolare gravità.
- 6. Restano ferme le competenze degli organismi di controllo esterni e l'obbligo dell'APL di collaborare con essi.
- 7. L'accertamento di spese non ammissibili o di irregolarità può comportare il recupero totale o parziale delle somme riconosciute, oltre all'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dal presente Patto e/o dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 – Corrispettivi, modalità di pagamento e ammissibilità della spesa**

- 1. Il presente Patto non comporta il riconoscimento di un corrispettivo fisso né attribuisce all'APL alcun diritto all'assegnazione di un numero minimo di beneficiari o di attività.
- 2. Sono riconoscibili esclusivamente le spese relative ai percorsi individuali preventivamente autorizzati dal Comune, effettivamente realizzati, regolarmente documentati, validati e ritenuti ammissibili secondo la normativa europea, nazionale e regionale applicabile.
- 3. L'importo massimo riconoscibile per ciascun intervento è quello previsto dall'Avviso pubblico, dagli atti attuativi del Progetto e dalle disposizioni del Programma Nazionale Metro Plus.
- 4. L'erogazione delle somme è subordinata:
  - a) alla regolare esecuzione delle attività;
  - b) alla validazione tecnica e amministrativa della documentazione;
  - c) all'esito favorevole dei controlli;
  - d) all'effettiva disponibilità delle risorse trasferite all'Organismo Intermedio.
- 5. Il pagamento è disposto con provvedimento del Dirigente competente, previa attestazione del Responsabile Unico del Progetto circa la conformità delle attività svolte.
- 6. Il Comune può sospendere i pagamenti qualora siano in corso verifiche, contestazioni, procedimenti di recupero ovvero qualora risultino irregolarità nella documentazione prodotta.
- 7. Restano integralmente a carico dell'APL le spese dichiarate non ammissibili dagli organismi di controllo.

#### **Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità amministrativa e recupero delle somme**

- 1. L'APL assume tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. A tal fine l'APL si impegna a:
  - a) utilizzare conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva;

- b) effettuare tutti i pagamenti mediante strumenti idonei a garantirne la piena tracciabilità;
  - c) riportare in ogni operazione il CUP del Progetto e gli eventuali ulteriori codici identificativi richiesti dalla normativa vigente.
3. L'APL deve mantenere, per tutta la durata del Patto, la regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale, fiscale e assicurativa, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'accreditamento.
  4. Il Comune procede alle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative al DURC, alla regolarità fiscale, alla documentazione antimafia e ad ogni altro controllo obbligatorio.
  5. Qualora, anche successivamente all'erogazione delle somme, siano accertate irregolarità, spese non ammissibili, dichiarazioni mendaci o violazioni della normativa applicabile, il Comune dispone il recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi eventualmente dovuti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.
  6. Il recupero delle somme può essere effettuato anche mediante compensazione con eventuali crediti maturati dall'APL nei confronti del Comune nell'ambito del medesimo Progetto, ove consentito dalla normativa vigente.
  7. Resta impregiudicata la facoltà del Comune di esercitare ogni ulteriore azione amministrativa, civile, contabile o penale a tutela dell'interesse pubblico e delle risorse finanziarie del Programma.

#### **Art. 13 – Obblighi di trasparenza, prevenzione della corruzione, conflitto di interessi e legalità**

1. L'APL si impegna ad operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, correttezza, integrità, pubblicità, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, conformando la propria attività alla normativa vigente e alle disposizioni del Comune di Messina.
2. L'APL è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e delle misure di prevenzione della corruzione adottate dal Comune, per quanto compatibili con la natura del presente Patto.
3. L'APL dichiara di non trovarsi, al momento della sottoscrizione del Patto, in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023, e si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgenza di qualsiasi situazione idonea a compromettere l'imparzialità nello svolgimento delle attività.
4. L'APL garantisce il mantenimento, per tutta la durata del Patto, dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente e si impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 159/2011 in materia di documentazione antimafia.
5. L'APL si impegna altresì al rispetto del Protocollo di Legalità eventualmente vigente presso il Comune di Messina e delle ulteriori misure organizzative adottate dall'Amministrazione per la prevenzione della criminalità organizzata e delle infiltrazioni mafiose.

6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e può determinare l'adozione dei provvedimenti di sospensione, revoca dell'accreditamento o risoluzione del Patto, fatti salvi il risarcimento degli eventuali danni e ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali, riservatezza, conservazione documentale e obblighi di pubblicità**

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, gli obblighi di riservatezza, la conservazione della documentazione e gli obblighi di pubblicità, si rinvia alle disposizioni contenute nell'**Allegato C**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

#### **Art. 15 – Sospensione delle attività, forza maggiore e obblighi di comunicazione**

1. Qualora si verificassero eventi di forza maggiore o circostanze eccezionali non imputabili all'APL che impediscano temporaneamente il regolare svolgimento delle attività, l'APL è tenuta a darne immediata comunicazione scritta al Comune, indicando le cause dell'impedimento, la presumibile durata e le misure adottate per limitarne gli effetti.
2. Costituiscono cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed inevitabili, quali calamità naturali, emergenze sanitarie, provvedimenti dell'Autorità o altri eventi oggettivamente idonei ad impedire l'esecuzione delle attività.
3. Il Comune, valutate le circostanze rappresentate, può autorizzare la sospensione temporanea delle attività, la rimodulazione del cronoprogramma o ogni altra misura compatibile con le disposizioni dell'Autorità di Gestione e con la disciplina del finanziamento.
4. L'APL è tenuta a comunicare tempestivamente ogni evento idoneo ad incidere sul mantenimento dei requisiti di accreditamento, sulla propria capacità organizzativa, sul regolare svolgimento delle attività o sulla corretta esecuzione dei percorsi individuali.
5. L'omessa o tardiva comunicazione costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Patto e può comportare l'adozione delle misure previste dai successivi articoli.

#### **Art. 16 – Diffida, sospensione, revoca dell'accreditamento e risoluzione del Patto**

1. Il Comune esercita il potere di vigilanza sull'esecuzione del presente Patto e, qualora accerti irregolarità, inadempimenti o la perdita dei requisiti prescritti, può adottare i provvedimenti di diffida, sospensione, revoca dell'accreditamento o risoluzione del Patto nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e partecipazione procedimentale previsti dalla Legge n. 241/1990.
2. Costituiscono cause di diffida o sospensione, a titolo esemplificativo:
  - a) ritardi reiterati nell'esecuzione delle attività;
  - b) mancata trasmissione della documentazione richiesta;
  - c) irregolarità amministrative suscettibili di regolarizzazione;
  - d) carenze organizzative temporanee;
  - e) mancata partecipazione agli incontri di coordinamento senza giustificato motivo;

- f) inosservanza delle disposizioni operative impartite dal Comune.
3. Salvo i casi di particolare gravità, il Comune assegna all'APL un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni o per la regolarizzazione.
  4. Costituiscono cause di revoca dell'accreditamento:
    - a) perdita dei requisiti di partecipazione;
    - b) perdita dell'accreditamento regionale;
    - c) perdita dell'iscrizione al RUNTS, ove richiesta dall'Avviso;
    - d) dichiarazioni mendaci;
    - e) gravi o reiterate violazioni del presente Patto;
    - f) utilizzo delle risorse pubbliche per finalità diverse da quelle autorizzate;
    - g) gravi violazioni della normativa in materia di lavoro, sicurezza, privacy, anticorruzione o tracciabilità dei flussi finanziari;
    - h) interdittiva antimafia o perdita dei requisiti di ordine generale.
  5. La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati e l'impossibilità di ricevere ulteriori assegnazioni, fatti salvi gli obblighi relativi alla conclusione o al trasferimento delle attività eventualmente ancora in corso, secondo le determinazioni del Comune.
  6. Nei casi di particolare gravità o di persistente inadempimento il Comune può dichiarare la risoluzione del presente Patto, fatto salvo il diritto al recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite ed al risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 17 – Recesso, modifiche del Patto e successione nei rapporti**

1. Il Comune può recedere unilateralmente dal presente Patto, con provvedimento motivato, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, modifiche normative, riduzione o revoca del finanziamento ovvero per esigenze organizzative connesse all'attuazione del Programma.
2. Il recesso non attribuisce all'APL alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, restando riconoscibili esclusivamente le attività autorizzate, regolarmente eseguite e validate fino alla data di efficacia del provvedimento.
3. L'APL può recedere esclusivamente per comprovati motivi, mediante comunicazione trasmessa al Comune con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo la continuità delle attività sino alle determinazioni dell'Amministrazione.
4. Ogni modifica del presente Patto deve risultare da atto scritto sottoscritto dalle Parti.
5. È vietata la cessione del Patto o delle attività ad esso connesse senza preventiva autorizzazione del Comune.

#### **Art. 18 – Clausole finali e rinvio normativo**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Patto si applicano:

- i Regolamenti dell'Unione Europea relativi al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);
  - il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027;
  - il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) e il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione;
  - il D.Lgs. n. 36/2023, per quanto compatibile con la natura dell'accreditamento;
  - la Legge n. 241/1990;
  - il D.Lgs. n. 267/2000;
  - il D.Lgs. n. 159/2011;
  - la Legge n. 136/2010;
  - il Regolamento (UE) 2016/679;
  - la normativa nazionale e regionale in materia di servizi per il lavoro, formazione professionale e tirocini di inclusione sociale;
  - ogni ulteriore disposizione applicabile emanata dall'Autorità di Gestione, dall'Organismo Intermedio o dagli organismi competenti.
2. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente Patto non comporta la nullità dell'intero accordo.
  3. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC), salvo diversa modalità prevista dalla legge.
  4. Le Parti si impegnano, prima dell'instaurazione di eventuali controversie giudiziarie, ad esperire un tentativo di composizione in via amministrativa mediante confronto tra il Responsabile Unico del Progetto e il legale rappresentante dell'APL, fermo restando il rispetto dei termini decadenziali eventualmente previsti dalla legge.
  5. Per ogni controversia devoluta alla giurisdizione ordinaria è competente in via esclusiva il Foro di Messina, fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 19 – Registrazione e spese**

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, salvo diversa previsione normativa.
2. Le spese eventualmente derivanti dalla registrazione sono poste a carico della Parte nei cui confronti la legge ne pone l'obbligo.
3. Il presente Patto è redatto in formato informatico ed è sottoscritto mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

#### **Art. 20 – Efficacia del Patto e disposizioni conclusive**

1. Il presente Patto acquista efficacia dalla data della sottoscrizione digitale da parte di entrambe le Parti e conserva validità per l'intera durata prevista dall'articolo 3, salvo i casi di sospensione, revoca, risoluzione o recesso disciplinati dal presente accordo.
2. Con la sottoscrizione del Patto l'APL dichiara:
  - a) di conoscere integralmente il contenuto dell'Avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni;
  - b) di conoscere e rispettare il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), il Manuale delle Procedure e le ulteriori disposizioni applicabili;
  - c) di mantenere, per tutta la durata del rapporto, i requisiti richiesti per l'accreditamento;
  - d) di garantire la corretta esecuzione delle attività autorizzate nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità;
  - e) di accettare il sistema dei controlli e delle verifiche previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale.
3. Il presente Patto costituisce esclusivamente titolo di accreditamento nell'ambito del Progetto "BeCome" Me 4.4.11.1.a e non attribuisce all'APL alcun diritto soggettivo all'affidamento di attività ulteriori rispetto a quelle di volta in volta autorizzate dal Comune.
4. Il Patto è letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per il Comune di Messina

Il Dirigente del Dipartimento \_\_\_\_\_

Per l'Agenzia per il Lavoro

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_